

# **TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE**

**a cura di Piera Pucello**

## PERSONALE INSEGNANTE DI RELIGIONE

L'insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana è regolamentato dalle norme concordatarie, ossia dal comune intervento di **due autorità distinte**, quella scolastica e quella ecclesiastica, e dall'interazione di **due diversi ordinamenti**, quello **civile** e quello **canonico**. Si tratta, pertanto, di un **regime pattizio** in cui le parti, l'Italia e la Santa Sede, regolano i rapporti, nel rispetto delle reciproche autonomie.

Il regime concordatario è stato rivisto e modificato con un nuovo patto, in sostituzione dei "patti lateranensi" del 1929, **sottoscritto il 18 febbraio del 1984**, recepito dal Parlamento nella **legge 121/85**.

In base a questo accordo venne firmata il **14/12/1985** un'intesa tra il **Ministero della Pubblica Istruzione** e la **Conferenza Episcopale Italiana** sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (**DPR 16/12/1985, n. 751**), successivamente **modificata con l'intesa del 13/6/1990, divenuta esecutiva con DPR 23/6/90, n. 202**, a seguito di pronunciamenti della Corte Costituzionale e della stessa giurisprudenza amministrativa.

**Il T.U. n. 297 del 1994** , ha confermato quel quadro giuridico, **attribuendo** a questi insegnanti **lo status di incaricati annuali**. **Su questa certezza legislativa la contrattazione collettiva ha normato il loro rapporto di lavoro**, attribuendogli un inquadramento specifico.

**Al personale assunto a tempo determinato, viene riconosciuto**, in caso di conferma del contratto e "... qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge...", ad esempio **siano in servizio da più di quattro anni, lo stesso trattamento riservato al personale di ruolo** ovvero assunto a tempo indeterminato.

**Con l'Intesa del 28 giugno 2012, vengono definiti l'organizzazione e i profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.**

## **L'intesa precisa nei punti :**

*2.5-L'insegnamento della religione cattolica è **impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano** e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.*

***2.6-Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.***

#### **4-PROFILI- TITOLI A PARTIRE DALL’A.S. 2017/2018**

***4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:***

***a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;***

***b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;***



***c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.***

***4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:***

***a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;***

***b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.***

***L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì***

***impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.***

***4.3.1-Fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:***

***a) nelle scuole di ogni ordine e grado:***

***a. 1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un***

*istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;*

*a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;*

***b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:***

*b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico*

*2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;*

*b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012;*

*b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007- 2012.*

**4.3.2.** *A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, **riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1.** e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. **Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.***

## Titolo di studio-evoluzione dei requisiti

Prima del 1985: su designazione dell'ordinario diocesano.

Dal 1985 al 1990: diploma di scuola secondaria di secondo grado connesso all'iscrizione ad una delle facoltà valide per il rilascio del titolo di studio richiesto dal 1990 in poi (Intesa siglata il 14/12/1985, introdotta nell'ordinamento scolastico italiano con il **DPR 16 dicembre 1985** e revisionata con il **DPR 23 giugno 1990, n. 202.**)

Il servizio prestato tra l'a.s. 1985/86 e il 1989/90 è utile se prestato anche senza il possesso dei titoli richiesti, purchè abbia conseguito un diploma di scuola secondaria e sia iscritto alle facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5 (Intesa MIUR – CEI del 14/12/85 e del 13/06/1990 - punto 4.6.1 **Quello prestato dopo il 31/08/1990 è utile solo se in possesso di titolo.**

## REQUISITI dall' a.s. 1990/91

### scuole elementari e materne

- **L'insegnante del circolo** che abbia frequentato nel corso degli studi superiori l'insegnamento della religione cattolica, e riconosciuto idoneo all'Ordinario Diocesano
- **Sacerdoti, Religiosi** in possesso di qualificazione riconosciuta dalla C.E.I.
- **Insegnanti** in possesso di un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla C.E.I.

## **scuole secondarie**

- titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
- diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.



## INTESA MIUR – CEI 28.06.2012

<b>PROCEDURA DI NOMINA IDR</b>	<b>INFANZIA</b>	<b>PRIMARIA</b>	<b>SECONDARIA</b>
1. SCUOLA: COMUNICAZIONE FABBISOGNO ORARIO			
2. ORDINARIO DIOCESANO: PROPOSTA IDR RICONOSCIUTI IDONEI	x	x	x
3. SCUOLA: NOMINA IDR			

<b>TITOLI A REGIME DALL'A.S. 2017-2018 (01.09.2017)</b>	<b>INFANZIA</b>	<b>PRIMARIA</b>	<b>SECONDARIA</b>
BACCALAUREATO, LICENZA, DOTTORATO TEOLOGIA O DISCIPLINE ECCLESIASTICHE	x	x	x
STUDI TEOLOGICI SEMINARIO MAGGIORE	x	x	x
LAUREA MAGISTRALE SCIENZE RELIGIOSE	x	x	x
SACERDOTI, DIACONI, RELIGIOSI CON QUALIFICAZIONE ATTESTATA	x	x	
DALL'ORDINARIO			
TITOLARI DI SEZIONE/CLASSE CON MASTER II LIVELLO PER IRC	x	x	
INSEGNANTI CON DECRETO IDONEITÀ + TITOLI VALIDI ENTRO 31.08.2017 + 1 ANNO INSEGNAMENTO IRC ENTRO 31.08.2017	x	x	x
INSEGNANTI IDONEI SECONDO INTESA 14.12.1985 + 1 ANNO INSEGNAMENTO IRC DAL 2007-2008	x	x	x

## Deroga fino a a.s. 2016-2017 (31.08.2017)

<b>TITOLI</b>	<b>INFANZIA 60 ore/anno</b>	<b>PRIMARIA 2 ore/sett.</b>	<b>SECONDARIA 1 ora/sett.</b>
MAGISTERO SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A. A. 2013-2014)	X	X	X
LAUREA II LIVELLO + DIPLOMA SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A. A. 2013-2014)	X	X	X
DIPLOMA SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A. A. 2013-2014)	X	X	
TITOLARI DI SEZIONE/CLASSE CON 1 ANNO DI IRC NEL PERIODO 2007-2012	X	X	
ISTITUTO MAGISTRALE (CON FREQUENZA IRC) + 1 ANNO DI IRC 2007-2012	X	X	

## Nomina in ruolo degli insegnanti di religione

La legge 186 del 18 luglio 2003 ha previsto l'**entrata in ruolo**, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti (su circa venticinquemila complessivi), rendendo il docente «organicamente» inserito nei ruoli della scuola.

- Dall'entrata in vigore della legge la nomina dei docenti di **IRC** compete, come avviene per la totalità degli altri insegnanti, per il **70%** delle cattedre complessive **all'U.S.R.** (Ufficio Scolastico Regionale) **d'intesa con l'Ordinario Diocesano**, riguardante i soli docenti che hanno superato il concorso.
- La nomina del restante **30%** è lasciato **alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico.**

## **TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI I.R.C.**

### **DOCENTI DI RELIGIONE INCARICATO ANNUALE**

**Si distinguono tre casi (o categorie) per l'inquadramento economico**

<p><b>1^ Categoria</b>  <b>equiparazione</b>          alla          progressione          economica dei  <b>docenti di</b>  <b>ruolo</b></p>	<p>docenti di sc.          Superiore con          orario di cattedra          (18 ore)          docenti di scuola          materna ed          elementare (12 ore)          con 4 anni di          servizio anche non          continuativi</p>	<p><b>l'orario può essere inferiore          per esigenze strutturali;          comunque non può essere          inferiore alle 12 ore sett.)</b>          12 ore per la scuola materna          ed elementare possono          essere validamente prestate          in supplenze anche su più          ordini di scuola e in modo          discontinuo)</p>
--	---	--

<b>2^ Categoria solo aumenti biennali</b>	docenti di Scuola secondaria incaricati senza orario di cattedra, con almeno un biennio di servizio, anche non continuativo	si tratta di corresponsione di solo maturato economico e non di riconoscimento anche giuridico
---	--	--

<p><b>3<sup>a</sup> Categoria blocco dell'inquadramento e corresponsione di aumenti biennali convenzionali</b> ex art. 53, comma 5, Legge 312/80 e art. 3, comma 4, DPR 399/88</p>	<p>docenti di scuola secondaria già inquadri ex art. 3, c. 6 e 7, del DPR 399/88 con orario inferiore a cattedra</p>	<p>La progressione economica viene “congelata” e riprende ** qualora vengano ripristinate le condizioni necessarie (18 ore cattedra)</p>
--	--	--

**\*\* la progressione di carriera riprende aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura solo di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.**

**Quando il docente di religione è un incaricato annuale si possono verificare due ipotesi:**

**1 – ha diritto solo agli aumenti biennali**

**2 –ha diritto alla ricostruzione di carriera**

### **AUMENTI BIENNALI**

- La legge 28 luglio 1961, n. 831
- L'articolo 53 comma 5 , della legge 11 luglio 1980 n. 312
- C.M. n. 2 prot.n. 1 del 3-1-2001
- Informativa MEF n° 166 del 28/12/2009



- **La legge 28 luglio 1961, n. 831**

La legge 28 luglio 1961, n. 831 stabiliva che i docenti non di ruolo incaricati nella scuola secondaria, e quindi anche i docenti di religione, avevano diritto all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2.50% della **misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento.**

Il C.C.N.L. del 1995 ha abolito gli aumenti biennali per tutto il personale, ad eccezione dei docenti di religione.

- L'articolo 53 comma 5 , della legge 11 luglio 1980 n. 312

**Al personale non di ruolo** in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, **sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica**, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

- **C.M. n. 2 prot.n. 1 del 3-1-2001**

Gli aumenti biennali in godimento sono riassorbiti nelle ricostruzioni di carriera con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.

- **Informativa MEF n° 166 del 28/12/2009**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato l'informativa n° 166 del 28.12.09 avente ad oggetto la procedura di calcolo degli aumenti biennali per gli insegnanti di religione.

Tali aumenti, che in precedenza venivano calcolati nella misura del 2,50% del solo stipendio base, saranno calcolati al 2,50% dello stipendio base comprensivo della indennità integrativa speciale (IIS) a decorrere dal 01/01/2003.

## RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

- L'articolo 53 comma 6 , della legge 11 luglio 1980 n. 312
- L'articolo 2 comma 8 e seguenti del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209
- L'articolo 3, comma 7 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399

- **L'articolo 53 comma 6 , della legge 11 luglio 1980 n. 312**

L'articolo 53 comma 6 , della legge 11 luglio 1980 n.312 disponeva che ai docenti di religione **dopo quattro anni di insegnamento si applicava una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.**

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell'articolo 66 così recita:” *Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7”.*

*In prima applicazione **la maturazione del requisito dei 4 anni di servizio di insegnamento di religione decorre da giugno 1977**, data di decorrenza ai fini giuridici del benefici economici derivanti dalla L. 312/80 al personale della scuola.*

*Pertanto il trattamento economico previsto dall' art. 53, ultimo comma, della L. 312/80 potrà essere corrisposto a partire dal mese di giugno 1981, data in cui si compiono i 4 anni richiesti per l'applicazione della norma ai singoli docenti di religione interessati.*

- **L'articolo 2 comma 8 e seguenti del D.P.R. 10 aprile 1987 n.209**

**L'articolo 2 comma 8 e seguenti del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209** ha previsto la **ricostruzione di carriera** per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento **con trattamento cattedra** ed almeno un **quadriennio di servizio** anche ad orario parziale.

Lo stesso **comma 8** ha anche **riconosciuto** ai docenti di religione della **scuola media** il trattamento economico previsto per i docenti laureati della **scuola secondaria** di secondo grado.

- **L'articolo 3, comma 7 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399**

**L'articolo 3, comma 7 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari (infanzia e primaria) con orario settimanale non inferiore alle 12 ore nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.**



## Ragioni Strutturali

Le ragioni strutturali si hanno quando, dopo aver costituito posti con orario cattedra, **le ore residue non consentono, anche fra più scuole**, che la costituzione di posti con orario inferiore alle ore 18 settimanali e compreso tra **le 12 e le 17** ore settimanali.

**Sono considerati motivi strutturali** anche i seguenti criteri che possono impedire la formazione di cattedre su più scuole:

- . difficoltà nel raggiungere le sedi di servizio con conseguente impossibilità di adempiere a tutti gli obblighi correlati**
- . non cumulabilità del monte ore su tre comuni diversi**

***Come devono risultare le ragioni strutturali:***

- L'ordinario diocesano ne deve fare espressa menzione nella designazione*
- Il Dirigente scolastico prenderà atto della sussistenza delle ragioni strutturali nel contratto a tempo determinato.*

## **Circolari applicative sulla ricostruzione di carriera**

- C.M. n. 206 del 26-7-1990 (ragioni strutturali);
- C.C.N.L. 4-8-1995 art. 66 c.7 (conferma della l. 312 e del DPR 399);
- C.M. n. 2 prot.n. 1 del 3-1-2001 (chiarimenti su ricostruzione di carriera)
- C.C.N.L. 24-7-2003 art. 142 c.1 l.8 (riconoscimento servizi non di ruolo)

**Quando la ricostruzione di carriera? La ricostruzione di carriera è possibile solo in presenza di determinati requisiti**

In mancanza dei requisiti si applicano gli scatti biennali pari al 2,5 % dello stipendio base + IIS ( l'IIS dal 01/01/2003)

## REQUISITI

- **Titolo di studio** idoneo all'insegnamento della religione cattolica  
( **A decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, anche se in possesso degli altri requisiti, nè all'attribuzione degli aumenti biennali).**

## ➤ Servizio prestato

Il **diritto alla ricostruzione** sorge al **quinto anno** di servizio a condizione che l'insegnante abbia:

- ☐ **o l'orario cattedra** (nelle scuole di primo e secondo grado);
- ☐ **o almeno dodici ore** (nelle scuole elementari e materne);
- ☐ **o orario inferiore a cattedre ma compreso tra le 12 e le 17** ore nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a condizione che ci siano le ***condizioni strutturali***;
- ☐ **Almeno 4 anni** di servizio precedenti e con qualsiasi orario di servizio;

## **QUALI SERVIZI SONO RICONOSCIBILI?**

Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i **servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977**, secondo l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L.19 giugno 1970, n.370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.

## **COME VIENE RICONOSCIUTO IL SERVIZIO?**

Il servizio valido viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici **per intero fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni** viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di **due terzi** e ai soli effetti economici nella misura di **un terzo; sono utili al riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.**



## **ALTRI RICONOSCIMENTI AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA**

1. gli insegnanti di religione hanno diritto ad ottenere anche i benefici previsti dall'art.1 della legge 336/1970 recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate;
2. è riconoscibile anche il servizio militare prestato;

## **MODALITA'**

La domanda deve essere presentata al dirigente scolastico competente (scuola di servizio del 5° anno) all'emanazione del provvedimento, dal docente di religione interessato **entro dieci anni** dalla data in cui è sorto il relativo diritto, cioè **dall'anno scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali** nei termini più sopra precisati, ferma restando la condizione di una **precedente prestazione per almeno quattro anni**, anche ad orario parziale e discontinuo.

## **Blocco della ricostruzione di carriera**

Una questione da tener presente, che crea purtroppo a volte una grossa complessità nel definire le carriere degli insegnanti di religione, è che non sempre una volta raggiunto il trattamento cattedra lo si mantiene. Questo capita abbastanza di frequente.

### **come si procede?**

Chi aveva già avuto la ricostruzione di carriera, e si trova con un incarico con orario inferiore a quello previsto dai requisiti per la ricostruzione, tornerà agli aumenti biennali.

Per gli **anni in cui sono cessate le condizioni** che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera non potendo essere riportati ad una posizione retributiva inferiore **vengono congelati in quella già acquisita** e l'**ulteriore anzianità con orario inferiore a quello di cattedra** sarà utile esclusivamente all'**acquisizione di aumenti biennali che vanno ad incrementare lo stipendio in godimento**, salvo a riprendere la progressione utile ai fini giuridici ed economici nei casi di ripristino dell'orario intero uguale a quello di cattedra.

**Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verificano nuovamente, la progressione di carriera riprende** aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il **periodo di servizio** durante il quale non c'è stata progressione di carriera, **valutandolo** agli effetti della carriera nella misura **solo di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici**. **Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.**

## Valutazione servizio del docente di religione

- Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato D.L.370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

# Docenti di religione a tempo indeterminato

## Normativa di riferimento

- L. 186 del 18- 07 – 2003 (ruolo e status giuridico)
- L. 27 del 03 – 02 – 2006 (ripartizione del contingente per IRC a tempo indeterminato)
- C.M. 523 del 13 – 04 – 2006 (assunzione nei ruoli per IRC)
- C.M. n. 1742 del 11.12.2008 (procedura per la ricostruzione di carriera degli IRC)

## Il concorso

- . Il concorso ha avuto luogo nel marzo 2004 ed erano idonei a partecipare solo i docenti con una carriera di almeno 4 anni d'insegnamento consecutivo e almeno 12 ore settimanali.
- . L'immissione in ruolo è avvenuta gradualmente in tre tranches, 2005/06 - 2006/07 - 2006/07 la terza e ultima delle quali è avvenuta il 30 luglio 2007.



## Le tre tranches del concorso

1. Docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica all'01/09/2005;
2. Docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica dall'01/09/2005 ed economica all'01/09/2006;
3. Docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica all'01/09/2005 ed economica all'01/09/2007.

## Ricostruzione di carriera degli insegnanti di ruolo

Possiamo avere due casi:

### **1° CASO**

Il docente **non aveva avuto**, prima dell'immissione in ruolo, una ricostruzione di carriera :

**si procede ad una normale ricostruzione di carriera** come un qualunque docente neoimmesso in ruolo

## 2° CASO

Il docente **aveva avuto**, prima dell'immissione in ruolo, una ricostruzione di carriera

La legge finanziaria 2006 prevede che gli insegnanti di religione, **che da incaricati avevano una progressione di carriera**, al momento del passaggio in ruolo percepiranno un assegno personale riassorbibile pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante con il nuovo inquadramento.

<p>alla data di decorrenza economica dell'immissione in ruolo, viene attribuito l'inquadramento economico iniziale</p>	<p>si calcola e si attribuisce l'eventuale assegno personale riassorbibile come differenza tra la retribuzione "trattamento fondamentale" in godimento e quella derivante dall'inquadramento, oltre all'eventuale differenza tra la retribuzione professionale docenti in godimento e quella derivante dall'inquadramento</p>
--	---

<p>alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento dei servizi, a norma dell'art. 485 e seguenti del DPR 297/1994</p>	<p>si attribuisce il nuovo inquadramento e si ridetermina l'eventuale assegno personale riassorbibile residuo (vedi prima)</p>
<p>si sviluppa la progressione di carriera per posizioni stipendiali, secondo le vigenti tabelle contrattuali, e si attribuiscono gli incrementi alle date previste dai CCNL</p>	<p>ad ogni inquadramento si ridetermina l'eventuale assegno personale riassorbibile residuo</p>

## **La C.M. n° 1742 del 11.12.2008**

Nel comunicare l'apertura delle applicazioni SIDI per le ricostruzioni di carriera degli insegnanti di religione assunti a tempo indeterminato la circolare riepiloga utilmente modalità operative ed istruzioni sulle procedure

Le istituzioni scolastiche prima di procedere all'apertura della pratica di ricostruzione della carriera sono autorizzate ad effettuare le necessarie operazioni di acquisizione:

- Della data di conferma in ruolo (successivamente al superamento del periodo di prova)
- Dei servizi riconosciuti e riconoscibili (pre ruolo, universitari, militare ecc. ecc.)

## **L'applicazione della procedura seguirà le seguenti modalità:**

- Alla data di decorrenza economica della immissione in ruolo sarà attribuita, agli interessati, l'inquadramento economico iniziale con l'eventuale assegno ad personam riassorbibile;
- Al superamento del periodo di prova e quindi alla conferma in ruolo, dopo l'effettuazione del riconoscimento dei servizi e benefici, sarà attribuito il nuovo inquadramento con conseguente sviluppo della progressione di carriera.

**Le modalità operative in questione, tuttavia, presentano un'eccezione.**

L'applicazione riceve infatti, le informazioni fornite dal sistema informativo del tesoro (MEF) riguardanti l'ultima posizione stipendiale e gli assegni ad personam in godimento dell'ultimo contratto a.t.d. di ciascun docente.

**E' compito della scuola**

avere particolare cura nella verifica della retribuzione in godimento nel corso dell'ultimo incarico a tempo determinato per il calcolo dell'eventuale assegno personale riassorbibile.

**L'importo proposto dal SIDI e fornito dal Sistema informativo del Tesoro è, quindi, modificabile.**



## **RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

Il personale della scuola, assunto con contratto a tempo indeterminato e con una anzianità di servizio complessiva di almeno tre anni continuativi di servizio di ruolo, e quindi anche gli insegnanti di religione, che si trovino in queste condizioni, può trasformare a domanda il rapporto a tempo pieno già esistente in rapporto a tempo parziale entro i limiti massimi previsti dall' art. 39 del CCNL 2007.

## **Il sistema (SIDI) prevede le seguenti tipologie di contratti:**

- .**N05** incarico di religione (docente con ricostruzione di carriera o che ha maturato il diritto alla stessa – FAQ MIUR n° 41; RPD liquidata per tutta la durata dell'incarico).
- .**N27** incarico di religione (docente senza ricostruzione di carriera; RPD corrisposta soltanto per 10 mesi).
- .**N28** supplenza di religione fino al termine delle lezioni (Non spetta RPD).
- . ***Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31/12/2000, è in regime di TFR.***

## Ipotesi di inquadramento economico IRC – Incaricato Annuale

- Con la ripresa della prog.economica di carriera gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.

Anno Scolastico	Periodi	Orario/Motivi strutturali	
2004/2005	dall'1/9/2004 al 31/8 /2005	ore 9 Incarico annuale	
2005/2006	dall'1/9/2005 al 31/8 /2006	ore 14 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	
2006/2007	dall'1/9/2006 al 31/8 /2007	ore 15 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	Alla data dell'1/9/2006 per compiuto biennio e' attribuito n.1 a.b
2007/2008	dall'1/9/2007 al 31/8 /2008	ore 15 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	
2008/2009	dall'1/9/2008 al 31/8 /2009	<b>ore 18 Incarico annuale</b>	<b>quinto anno di servizio ed incarico con orario cattedra</b> – ricostruzione carriera con riconoscimento anni 4 (con attribuzione dei benefici a decorrere dall'1/9/2008).  E' attribuita la posizione stipendiale di anni 3 (anzianità residua utile per il passaggio alla successiva posizione stipendiale di anni 1)
2009/2010	dall'1/9/2009 al 31/8 /2010	ore 15 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	Perde l'orario cattedra – si blocca la progressione econ. della ricostruzione di carriera che rimane congelata alla data del 1/9/2008
2010/2011	dall'1/9/2010 al 31/8 /2011	ore 15 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	

2011/2012	dall'1/9/2011 al 31/8 /2012	ore 14 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	Alla data dell'1/9/2011 per compiuto biennio e' attribuito n.1 a.b
2012/2013	dall'1/9/2012 al 31/8 /2013	ore 15 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	
2013/2014	dall'1/9/2013 al 31/8 /2014	ore 13 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	Alla data dell'1/9/2013 per compiuto biennio e' attribuito il 2° a.b
2014/2015	dall'1/9/2014 al 31/8 /2015	ore 13 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	
2015/2016	dall'1/9/2015 al 31/8 /2016	<b>ore 18 Incarico annuale</b>	Al 1/9/2015, acquisito nuovamente il diritto alla progressione di carriera, vengono riconosciute le seguenti anzianita' ai fini della carriera(anni dal 2009/2010 al 2014/2015 = anni 6 ,da valutare 2/3 ai fini giuridici economici e 1/3 ai fini economici)* E' attribuita la posizione stipendiale di anni 9
2016/2017	dall'1/9/2016 al 31/8 /2017	ore 14 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	Perde l'orario cattedra – si blocca la progressione econ. della ricostruzione di carriera che rimane congelata a quella acquisita al 1/9/2015
2017/2018	dall'1/9/2017 al 31/8 /2018	ore 14 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	
2018/2019	dall'1/9/2018 al 31/8 /2019	ore 14 (no ragioni strutturali) Incarico annuale	Alla data dell'1/9/2018 per compiuto biennio per compiuto biennio e' attribuito n.1 a.b

Per gli anni successivi mantiene la progressione della carriera se il servizio ne ha i requisiti , altrimenti interrompe di nuovo e riparte l'attribuzione degli a.biennali fino a nuovo requisito ( 18 ore 0 24/25 o inferiore, tra 12 e 17 ma con ragioni strutturali).

	VALIDO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI			VALIDO AI SOLI FINI ECONOMICI		
	ANNI	MESI	GIORNI	ANNI	MESI	GIORNI
ANZIANITA' RICONOSCIUTA ALLA DATA DEL 01/09/2009	5	0	0	0	0	0
VALUTAZIONE SERVIZIO (dal 2009/2010 al 2014/2015 = <b>anni 6</b> da valutare 2/3 ai fini giuridici economici e 1/3 ai fini economici)	4	0	0	2	0	0
ANZIANITA' AL 1/9/2015	9	0	0	2	0	0